Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 marzo 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 56 DEL 3 MARZO 1964:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al Merito della Repubblica Italiana ».

(1536)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2204.

Norme speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 15, primo ed ultimo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, con la quale vengono dettate nuove norme sullo svolgimento degli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento medio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, col quale viene approvato il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Considerata la necessità di stabilire, ai sensi del primo ed ultimo comma dell'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, le modalità per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale per l'insegnamento medio nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano;

Sentito il Consiglio superiore per la pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'abilitazione all'insegnamento negli Istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano si consegue mediante esame di Stato, in conformità delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, integrate dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle di cui all'art. 2 del regolamento citato sono integrate da quelle annesse al presente decreto.

Art. 3.

I predetti esami di Stato sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nel quale sarà indicata la sede in cui si svolgeranno.

Art. 4.

Ad essi possono partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e dal presente decreto.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e saranno costituite secondo le disposizioni contenute nell'art. 13 del regolamento citato. I componenti le Commissioni sopradette devono conoscere la lingua tedesca ed uno di essi deve essere scelto fra i presidi o professori di ruolo o abilitati che insegnino o abbiano insegnato nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

Art. 6.

Le prove d'esame si svolgeranno in lingua tedesca, escluse quelle relative all'esame di Stato per l'insegnamento dell'italiano che si svolgeranno in lingua italiana.

Esse verteranno sui programmi indicati nell'allegato *B* del citato regolamento n. 972.

Il programma di lingua e letteratura italiana, il programma di tedesco per l'abilitazione ad insegnamenti in cui il tedesco sia congiunto ad altre materie ed il programma di stenografia sono allegati al presente decreto.

Art. 7.

I candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento della lingua e letteratura italiana devono sostenere un colloquio preliminare atto a dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua tedesca.

Sono dispensati dal colloquio i candidati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua e letteratura tedesca.

Analogamente i candidati ammessi all'esame di Stato in base ad uno dei titoli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956, e successive aggiunte, devono sostenere un colloquio preliminare atto a dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

I candidati in possesso dell'abilitazione in lingua e letteratura italiana devono sostenere soltanto il colloquio preliminare di cui al primo comma del presente articolo.

L'esito positivo del colloquio è condizione necessaria per essere ammessi a sostenere le prove dell'esame di Stato.

Art. 8.

Le abilitazioni conseguite in base al presente decreto sono valide anche per l'insegnamento in tutte le scuole della Repubblica, limitatamente alle materie per le quali è stato superato l'esame, secondo i programmi previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1963

SEGNI

LEONE — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 120. — VILLA

TABELLA A

CLASSI	Tipi di insegnamento per i quali è valida l'abilitazione
I-*bis* - Materie letterarie in lingua tedesca: Sottoclassi:	
a) Lingua e letteratura tedesca, latina, greca, storia e geografia	*a*) Lingua e letteratura tedesca, latina e greca, storia e geografia in qualsiasi scuola di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca. *b*) Lingua e letteratura latina, greca, storia e geografia in qualunque scuola media.
b) Lingua e letteratura tedesca e latina, storia e geografia	*a*) Lingua e letteratura tedesca e latina, storia e geografia in qualunque scuola di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca. *b*) Lingua e letteratura latina, storia e geografia in qualunque scuola media.
c) Lingua e letteratura tedesca, storia e geografia	*a*) Lingua e letteratura tedesca, storia e geografia in qualunque scuola di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca. *b*) Storia e geografia in qualunque scuola media.
I-*ter* - Lingua e letteratura italiana (nelle scuole secondarie in lingua tedesca)	Lingua e letteratura italiana in qualunque scuola di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca.
LVI-*bis* - Stenografia (nelle scuole secondarie in lingua tedesca)	Stenografia in qualunque scuola di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA B

Programma di Lingua e letteratura tedesca (*classe* 1ª-bis)

Vale per la Lingua e letteratura tedesca quanto previsto per la Lingua e letteratura italiana nella classe 1ª della tabella *B* annessa al regolamento 29 aprile 1957, n. 972.

Dove la citata tabella rinvia ai programmi d'insegnamento, si intende: programmi d'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca stabiliti con provvedimento ministeriale del 3 luglio 1956, n. 3506/62-32.

Programma di Lingua e letteratura italiana (*classe* 1ª-ter)

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale.

1) La prova scritta consiste nella trattazione di un tema sugli argomenti compresi nel programma della prova orale.

2) La prova orale consiste in un colloquio ed una lezione:

a) colloquio:

Il candidato dovrà dimostrare preliminarmente una buona conoscenza della grammatica italiana, anche su base storica, integrandola con esatte nozioni di metrica e di stilistica e inquadrandola nella storia del problema della lingua in Italia, con larga esperienza dello sviluppo storico delle lingue europee.

Il colloquio si svolgerà intorno a qualche argomento di storia letteraria italiana, con particolare riguardo ai maggiori scrittori e poeti ed ai più importanti movimenti culturali (Stilnovismo, Umanesimo, Rinascimento, Barocco, Arcadia, Illuminismo, Preromanticismo, Neoclassicismo, Romanticismo, Verismo, Decadentismo, ecc.). Attraverso il colloquio la Commissione accerterà che il candidato abbia una idea ordinata e precisa dello svolgimento storico della letteratura italiana, con sobrie, ma chiare nozioni del contemporaneo svolgersi della cultura europea, e meditato studio della civiltà moderna e contemporanea.

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di avere familiarità coi poeti omerici e virgiliani, e di conoscere e di saper adeguatamente commentare le seguenti opere:

Dante: Divina Commedia (almeno 10 canti per ogni cantica);
Petrarca: Canzoniere (almeno 20 liriche);
Boccaccio: Decamerone (almeno 15 novelle);
Ariosto: Orlando Furioso (almeno 10 canti);
Tasso: Gerusalemme Liberata (almeno 8 canti);
Goldoni: (almeno una commedia);
Alfieri: (almeno una tragedia);
Parini: Il Giorno;
Foscolo: Sonetti e I Sepolcri;
Manzoni: Inni Sacri, Odi, Adelchi e I Promessi Sposi;
Leopardi: Canti (almeno 15);
Carducci, Pascoli e D'Annunzio (almeno 30 liriche complessivamente).

Inoltre il candidato dovrà conoscere e saper apprezzare un'opera di narratore e poeta italiano dell'800 (Pellico, Settembrini, D'Azeglio, Tommaseo, Nievo, Fogazzaro, Verga, ecc.): e un'opera di un narratore o poeta italiano del '900 (Panzini, Deledda, Pirandello, Svevo, Palazzeschi, Bacchelli, Saba, Ungaretti, Valeri, ecc.);

b) lezione:

Il tema di lezione, che sarà sorteggiato, verterà su un problema storico-letterario o su una singola composizione poetica compresa nel programma d'esame, e dovrà accertare la capacità didattica del candidato nel costruire e svolgere una lezione.

*Classe LVI-*bis *- Stenografia in Lingua tedesca ed italiana*

L'esame per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia in lingua tedesca secondo i sistemi: « Stenografia tedesca 1936 », « Gabelsberger » e « Gabelsberger-Noè » comprende due prove scritte, tre prove pratiche, un colloquio ed una lezione.

1) Le due prove scritte in lingua tedesca consistono:

a) la prima nello svolgimento di un tema di cultura su argomenti compresi nei programmi delle scuole medie superiori in caratteri ordinari;

b) la seconda nella risposta ad alcune domande concernenti la didattica e tecnica stenografica comparata, in caratteri stenografici.

2) Le tre prove pratiche consistono:

a) la prima nella trascrizione accurata dal punto di vista calligrafico ed ortografico di un brano di circa 600 sillabe, metà in stenografia tedesca comune, seguendo le regole di cui ai §§ 1-9 del regolamento 30 gennaio 1936, usando le abbreviazioni logiche di cui ai §§ 10-17 del regolamento citato;

b) la seconda nella trascrizione, sempre nei caratteri del sistema « Stenografia tedesca 1936 », di un brano dettato alla velocità di 160-180 sillabe al minuto per la durata di 5 minuti, ricorrendo alle opportune abbreviazioni logiche;

c) la terza nella trascrizione in caratteri comuni di due brani stenografici di uguale lunghezza, l'uno, in lingua tedesca, scritto nei caratteri del sistema « Gabelsberger-Noè ». I due brani non superano complessivamente 300 sillabe.

Tra le prove pratiche, le quali debbono essere compiute nello stesso giorno, deve intercorrere un congruo intervallo.

3) Il colloquio comprende:

Brevi trascrizioni in lavagna nel sistema « Stenografia tedesca 1936 » e lettura corrente di stenoscritti tedeschi ed italiani a scelta della Commissione.

Interrogazione nella quale il candidato deve dimostrare di avere una sicura conoscenza del principio e delle regole del sistema « Stenografia tedesca 1936 » nonchè adeguate nozioni della storia della stenografia in generale e dello sviluppo del sistema « Gabelsberger », della sua applicazione alla lingua italiana e del sistema tedesco attuale in particolare.

L'interrogazione verte inoltre sui metodi fondamentali dell'insegnamento e sulla didattica della stenografia.

4) La lezione verte su un tema preparato dalla Commissione, sorteggiato dal candidato, e concerne l'insegnamento della stenografia tedesca secondo il sistema « Stenografia tedesca 1936 ».

Per la preparazione della lezione saranno assegnate al candidato due ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA C

CLASSI	Titoli di ammissione	Titoli di abilitazione
I-*bis* - Materie letterarie in lingua tedesca	1) Validi per l'ammissione alle tre sottoclassi: Laurea in lettere o laurea in filosofia; 2) Validi per l'ammissione alle sole sottoclassi *b*) e *c*): Diploma di italiano, latino, storia e geografia negli istituti superiori di magistero; Diplomi di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile; Laurea in materie letterarie o in pedagogia; Lauree o diplomi in lingua e letteratura straniera ed altri titoli equiparati per il conseguimento dei quali, durante il corso degli studi universitari, sia stato superato un esame biennale di latino; 3) Validi per l'ammissione alla sottoclasse *c*): Laurea in lingua e letterature straniere rilasciata dalla Facoltà di magistrero, dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dall'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, laurea in lingue, letterature e istituzioni europee rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli; Laurea in lingue moderne rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia prima e dopo il regio decreto 7 maggio 1936, n. 882;	Sottoclasse *a*): Diploma di lingua e letteratura tedesca, latina e greca, storia e geografia. Sottoclasse *b*): Diploma di lingua e letteratura tedesca e latina, storia e geografia. Sottoclasse *c*): Diploma di lingua e letteratura tedesca, storia e geografia.

CLASSI	Titoli di ammissione	Titoli di abilitazione
	Lauree in lingua e letteratura straniera moderna rilasciate dalle Facoltà di lettere e filosofia.	
I-*ter* - Lingua e letteratura italiana nelle scuole di istruzione in lingua tedesca	Laurea in lettere o laurea in filosofia; Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero; Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero; Diplomi di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguiti negli Istituti superiori di magistero femminile; Laurea in materie letterarie o in pedagogia; Laurea in lingua e letteratura straniera rilasciata dalla Facoltà di magistero dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dall'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; Laurea in lingua, letterature e istituzioni europee rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli, laurea in lingue moderne rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia prima e dopo il regio decreto 7 maggio 1936, n. 882; Lauree in lingua e letteratura straniera moderna rilasciate dalle Facoltà di lettere e filosofia.	Lingua e letteratura italiana per l'insegnamento nelle scuole secondarie in lingua tedesca.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1963, n. 2205.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Pietro Zuffardi » di Fornovo Taro (Parma).

N. 2205. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Pietro Zuffardi » di Fornovo Taro (Parma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2206.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Lastra a Signa (Firenze).

N. 2206. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Lastra a Signa (Firenze), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2207.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Lioni (Avellino).

N. 2207. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Lioni (Avellino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2208.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Guglionesi (Campobasso).

N. 2208. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Guglionesi (Campobasso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1963.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 novembre 1961, n. 1268, concernente la costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per la esecuzione del piano regolatore delle opere portuali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1963, col quale la gestione iniziale del predetto Ente è stata affidata per un periodo di sei mesi, a decorrere dalla stessa data, ad un commissario ai sensi dell'art. 29 della citata legge n. 1268;

Considerato che tale mandato è scaduto il 30 luglio 1963 e che si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Palermo ai sensi dell'art. 8 della surrichiamata legge n. 1268;

Sentita la Giunta regionale siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

Decreta:

Il comm. Guido Calefati di Canalotti è nominato presidente dell'Ente autonomo del porto di Palermo per il quadriennio 1963-1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1963

SEGNI

LEONE — DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1964
Registro n. 1 *Marina mercantile, foglio n.* 181

(2344)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1964.

Autorizzazione alla S.p.A. « Magazzini Generali Doganali di Vercelli » ad ampliare gli spazi scoperti del Magazzino generale da essa esercitato in Vercelli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1957, con il quale la S.p.A. Magazzini Generali Doganali Vercelli, con sede in Milano, piazza Pio XI n. 5, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Vercelli, regione Geradadda (oltre Bivio Sesia), un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1963, con il quale la predetta Società è stata autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato, con un capannone di nuova costruzione, per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 10 gennaio 1963, con la quale la stessa Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare gli spazi scoperti del Magazzino generale con terreno limitrofo al comprensorio del Magazzino stesso, ed a ricevere in deposito in tutti i detti spazi scoperti autovetture estere;

Visti i documenti presentati a corredo dell'istanza;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli con la deliberazione n. 2 del 17 gennaio 1963.

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini Generali Doganali Vercelli, con sede in Milano, piazza Pio XI, n. 5, è autorizzata ad ampliare gli spazi scoperti del Magazzino generale da essa esercitato in Vercelli, regione Geradadda (oltre Bivio Sesia) con un'area recintata di mq. 51410, colorata in rosso nella planimetria generale e meglio descritta nella relazione di perizia allegate all'istanza richiamata nelle premesse.

Art. 2.

La predetta Società è altresì autorizzata a ricevere in deposito nell'area scoperta già facente parte del comprensorio del Magazzino generale, e in quella di cui al precedente articolo — per un totale di mq. 70.000 circa, recintati — autovetture estere, escluse le relative parti di ricambio.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate nelle predette aree si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1964

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

p. *Il Ministro per le Finanze*
VALSECCHI

(2225)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1964.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale di Poggio-Renatico ricadente nel territorio della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 293;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Ferrara (senza data) tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » sulla strada provinciale di Poggio-Renatico, dall'inizio del ponte sul Reno in prossimità di Galliera sino all'innesto con la Strada statale n. 64 Porrettana;

Vista la relazione dell'ufficio del Genio civile di Ferrara (Sezione strade e traffico) in data 14 dicembre 1963;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale della viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della Amministrazione provinciale di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale sopra detta e nel tratto specificato, ricadente nella provincia di Ferrara.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Ferrara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia della strada secondaria affluente il segnale « Dare precedenza » ovvero in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » integrati dal segnale di identificazione strade, di cui alla fig. 102-C del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1964

(2240) p. *Il Ministro*: BATTISTA

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938, per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Ancona;

Viste le note n. 502/058218 del 31 luglio 1963 e numero 24992 dell'8 novembre 1963, rispettivamente della Confederazione generale dell'industria italiana e dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con le quali si comunica che la locale Associazione industriale ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante rag. Modena Emilio, deceduto, con il comm. Dino Colucci;

Decreta:

Il comm. Colucci Dino è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Ancona, in sostituzione del rag. Modena Emilio.

Roma, addì 8 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

(2295)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIX Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli artt. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità. i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XIX Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazione che avrà luogo a Palermo dal 23 maggio al 7 giugno 1964 godranno della protezione temporanea stabilita dai crediti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: De' Cocci

(2302)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1964.

Approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 maggio 1958);

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 11 luglio 1961).

Roma, addì 15 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: De Cocci

(2229)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1964.

Approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 8 maggio 1958:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 15 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: De Cocci

(2226)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1964.

Approvazione di condizioni particolari di polizza, per l'aumento periodico dei capitali assicurati, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

Roma, addì 17 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: De Cocci

(2235)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1964.

Approvazione di condizioni particolari di polizza, per l'aumento periodico dei capitali assicurati, presentate dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originale, presentate dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino.

Roma, addì 17 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: De Cocci

(2236)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1964.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni «Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una in sostituzione della analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

Tariffa n. 31, relativa all'assicurazione a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1961);

Tariffa n. 31/i, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili dalla morte o dal riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 17 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: De Cocci

(2233)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1964.

Classificazione tra le provinciali di ventinove strade in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, n. 33306 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Alessandria e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b)* sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b)* sono comprese le seguenti ventinove strade:

1) n. 116 - Diramazione per la provinciale n. 7 Casale-Altavilla: dalla strada provinciale n. 22 Alessandria-Moncalvo progressiva km. 22,337 sino all'incontro con la strada provinciale n. 7 Casale-Altavilla alla progressiva chilometri 20,000 . . . . km. 0,572

2) n. 117 - Diramazione Casalnoceto-Volpedo dalla strada provinciale n. 14

Tortona-Rivanazzano: dall'incontro con la provinciale n. 14 Tortona-Rivanazzano in corrispondenza della traversa di Casalnoceto sino all'incontro con la provinciale Tortona-Caldirola in Volpedo . . km. 3,256

3) n. 118 - Diramazione da Casalnoceto per Pozzolgroppo dalla provinciale n. 14 Tortona-Rivanazzano: dalle scuole comunali di Casalnoceto sino all'incontro con la provinciale Volpedo-Pozzolgroppo . . . . » 3,205

4) n. 119 - Volpedo-Pozzolgroppo: dalla diramazione *a*) Casalnoceto-Volpedo dalla strada provinciale n. 14 Tortona-Rivanazzano in via Mazzini di Volpedo sino al piazzale autocorriere di Pozzolgroppo . . . . » 8,011

5) n. 120 - Sant'Agata Fossili-Strada statale n. 35 dei Giovi per Gavazzana: dall'estremità dell'abitato di Sant'Agata Fossili per Gavazzana sino all'incontro con la Strada statale n. 35 dei Giovi presso Cassano Spinola . . . . . . » 5,775

6) n. 121 - Cerrina-Gabiano: dalla strada della Valle Cerrina in località Valle Cerrina sino all'incontro con la provinciale Pontestura-Crescentino in località Esattoria di Gabiano . . . . » 6,683

7) n. 122 - Morano Po-Motta dei Conti: dall'innesto Strada statale n. 31-*bis* del Monferrato nell'abitato di Morano Po di fronte al Cimitero, per Balzola, Villanova sino al confine con la provincia di Vercelli . . . . » 12,380

8) n. 123 - Balzola-Strada statale n. 31 del Monferrato: dal centro abitato di Balzola, via Mameli casa sig. Mazzucco sino all'incontro della Strada statale n. 31 del Monferrato presso il cimitero di Casale Popolo . . . . » 3,784

9) n. 124 - Diramazione per Rive Pertengo: dalla provinciale Morano Po-Motta dei Conti presso il cimitero di Balzola sino al confine con la provincia di Vercelli . . . . » 1,785

10) n. 125 - Diramazione per Caresana: dalla provinciale Morano-Motta dei Conti presso il cimitero di Villanova sino al confine con la provincia di Vercelli . . . . » 1,860

11) n. 126 - Valle Grue-Val Borbera: dal ponte sul rio Garbagnola in Carbagna per Molo Borbera sino all'incontro con la provinciale Serravalle-Carrega in località Torre Ratti . . . . » 8,284

12) n. 127 - Diramazione per Sarezzano: dalla strada provinciale Valle Grua-Val Borbera per Sarezzano sino all'incontro con la provinciale Tortona-Avolasca . . . . » 2,215

13) n. 128 - Diramazione per Cerreto Grue: dalla strada provinciale Valle Grue-Val Borbera per Cerreto Grue sino all'incontro con la provinciale Tortona-Avolasca . . . . » 1,190

14) n. 129 - Diramazione per Montegioco: dalla provinciale Valle Grue-Val Borbera sino alla croce di legno di Montegioco . . . . km. 1,215

15) n. 130 - Diramazione per Avolasca: dalla provinciale Valle Grue-Val Borbera fino all'incontro con la provinciale Tortona-Avolasca . . . . . . » 3,315

16) n. 131 - Diramazione per Casasco: dalla provinciale Valle Grue-Val Borbera per Casasco sino all'incontro con la provinciale Tortona-Caldirola . » 4.866

17) n. 132 - Vignale-Cuccaro: dallo incontro con la traversa della strada provinciale Ticineto-Vignale nella piazza Mezzadra in Vignale per Cuccaro sino all'incontro con la provinciale n. 32 Valenza-Solero alla progressiva km. 16,400 » 8,086

18) n. 133 - Diramazione per Camagna: dalla provinciale Vignale-Cuccaro in prossimità di Cuccaro sino all'incontro con la strada provinciale Ticineto-Vignale in prossimità del Cimitero di Camagna, detta strada viene denominata della Rabbiosa . . . . » 2,346

19) n. 134 - Sala-Cereseto: dalla traversa di Sala appartenente alla strada provinciale n. 37 Ozzano-Ottiglio per Cereseto sino all'incontro con la Strada statale n. 107 di Moncalvo . . . . . » 5,416

20) n. 136 - Diramazione per Giarolo: dalla strada provinciale San Sebastiano-Cantalupo per Dernice progressiva km. 0,714 per Montacuto sino al ristorante Forlino in Giarolo . . . . . » 8,531

21) n. 137 - Denice-Roccaverano: dalla periferia dell'abitato di Denice presso Acquedotto pubblico fino al confine con la provincia di Asti in corrispondenza alla strada privata per casa Romano . . . . » 4,690

22) n. 138 - Strada provinciale della Val Bogliona: dalla Strada statale n. 30 di Valle Bormida presso la stazione delle ferrovie dello Stato di Terzo Montabone sino al confine con la provincia di Asti . . . . » 5,100

23) n. 139 e 140 - Serravalle-Carrega: dalle Bocche del Borbera per località Molino del Pio, Connio sino all'inizio dell'abitato di Carrega . . . . » 10,170

24) n. 141 - Fabbrica Curone-Varzi: dalla provinciale Tortona-Caldirola in Fabbrica Curone sino al confine con la provincia di Pavia presso frazione Valle » 2,974

25) n. 142 - Montechiaro-Castelletto d'Erro: da m. 145 dalla estremità della piazza principale di Montechiaro sino all'incontro con la provinciale Castelletto-Melazzo presso Castelletto . . . . » 4,499

26) n. 143 - Ponti-Monastero Bormida: dalla Strada statale n. 30 della Val Bormida presso San Martino di Ponti sino al confine con la provincia di Asti . . . . » 0,330

27) n. 144 - Diramazione per Fraconalto dalla strada provinciale n. 19 Voltaggio-Busalla: dalla strada provinciale n. 19 Voltaggio-Busalla in località Cappelletta sino al piazzale della Chiesa di Fraconalto	km.	2,294
28) n. 146 e 147 - Rocchetta Ligure-Mongiardino: dall'inizio dell'abitato di Rocchetta fino a Mongiardino in località Cimitero	»	9,678
29) n. 148 - Diramazione per Roccaforte: dalla provinciale Rocchetta-Mongiardino presso Sisola sino all'inizio dell'abitato di Roccaforte	»	3,800
	km.	136,316

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota 15 gennaio 1964, n. 651;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958 n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le ventinove strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(2239)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 22 febbraio 1964
Proroga della gestione straordinaria del comune di Castrezzato.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 28 novembre 1963, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Castrezzato e, al contempo, nominato commissario straordinario, per la temporanea gestione del civico Ente, il vice prefetto ispettore dott. Raffaele Ferrone.

Con il 28 febbraio 1964, scadrà il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il commissario straordinario ha preso in consegna un'Amministrazione da lungo tempo travagliata da dissidi insanabili, la quale, oltre a non avere provveduto all'approvazione del bilancio per l'anno 1963, aveva lasciato insoluti numerosi problemi di vitale importanza per il comune di Castrezzato.

Così il commissario straordinario dopo avere provveduto ad un preciso adempimento di legge, l'approvazione del bilancio per l'anno 1963, ha avviato a soluzione alcuni degli urgenti problemi di quella civica Azienda quali — per citare i più importanti — l'adozione del piano di fabbricazione, la costruzione della scuola media, l'asfaltatura delle strade interne ed esterne, l'ampliamento dell'acquedotto e della fognatura e il riordino dell'imposta di famiglia.

I necessari rinvii che tali problemi subirebbero a causa del procedimento elettorale per la rinnovazione dei normali Organi amministrativi, sarebbe di grave pregiudizio per gli interessi del Comune, onde la necessità di portare speditamente avanti le opere e le iniziative suaccennate rende indispensabile la proroga della gestione straordinaria per un congruo periodo di tempo.

Pertanto, con decreto n. 1259 in data odierna, viene prorogata di tre mesi la gestione commissariale in atto presso il comune di Castrezzato, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Brescia, addì 22 febbraio 1964

IL PREFETTO DI BRESCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 28 novembre 1963, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Castrezzato ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del civico Ente il vice prefetto ispettore dott. Raffaele Perrone;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Castrezzato affidata al vice prefetto ispettore dott. Raffaele Perrone con decreto presidenziale 3 novembre 1963, è prorogata di tre mesi con decorrenza dal 28 febbraio 1964.

Brescia, addì 22 febbraio 1964

Il prefetto: SALERNO

(2353)

ORDINANZA DI SANITA' n. 1 del 1° febbraio 1964.
Misure profilattiche contro il vaiuolo per le provenienze aeree da Saigon (Vietnam).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale di epidemia di colera esistente nella circoscrizione di Saigon (Vietnam);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree da Saigon (Vietnam) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1964

Il Ministro: MANCINI

(2345)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale per la destinazione ad industria di alcune aree agricole in frazione Riva Trigoso del comune di Sestri Levante (Genova).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1964, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 348, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante, per la destinazione ad industria di alcune aree agricole in frazione Riva Trigoso.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2163)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1964, il comune di Salemi (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 283.098.066, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2277)

Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1964, il comune di Rosolini (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2278)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1964, il comune di Randazzo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.417.454, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2279)

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1964, il comune di Butera (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.689.938, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2280)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1964, il comune di Mascali (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.798.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2281)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1964, il comune di Sant'Agata li Battiati (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2282)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1964, il comune di Riposto (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2283)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1964, il comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2284)

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1964, il comune di Floridia (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2330)

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1964, il comune di Villalba (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2331)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1964, il comune di Trecastagni (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.772.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2332)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1964, il comune di Misterbianco (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2333)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1964, il comune di Calatabiano (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2335)

Autorizzazione al comune di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1964, il comune di Cefalù (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.021.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2336)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1964, il comune di Giarratana (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.310.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2338)

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1964, il comune di Ferla (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2339)

Autorizzazione al comune di Militello Valle di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1964, il comune di Militello Valle di Catania (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2334)

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1964, il comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.371.688, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2337)

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, la provincia di Caserta, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 517.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2285)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1964, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2288)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1964 il comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.679.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2292)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1964, il comune di Pimonte (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.303.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2289)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1964, il comune di Poggiorsini (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2293)

Autorizzazione al comune di Castrocaro e Terra del Sole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963.

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1964, il comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2291)

Autorizzazione al comune di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1964, il comune di Montesarchio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.979.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2294)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, il comune di Osimo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2509)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1964, il comune di Fiumedinisi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.064.404, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 815 della *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964.

(2329)

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Stroncone (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 801 della *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 21 febbraio 1964.

(2286)

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1964, il comune di San Fratello (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.346.167, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 754 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 19 febbraio 1964.

(2287)

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1964, il comune di Mesola (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.155.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 755 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 19 febbraio 1964.

(2290)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « Diritto romano » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2362)

Vacanza della cattedra di « Meccanica applicata alla macchine » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Meccanica applicata alle macchine » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2363)

Vacanza della cattedra di « Storia della lingua italiana » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Storia della lingua italiana » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2364)

Vacanza della cattedra di « Esegesi delle fonti del diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di « Esegesi delle fonti del diritto romano » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2365)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1963, registro n. 81, foglio n. 130, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla signora Genua Elisa avverso il provvedimento con il quale il Ministero della pubblica istruzione, su ricorso della signora Scimeni Giuseppina in Castronovo, ha annullato il provvedimento adottato dal provveditore agli studi di Trapani il 15 novembre 1960, di modifica della graduatoria del concorso ad un posto di bidella supplente presso la Scuola media di Vita.

(2165)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalvecchio di Puglia

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, numero 30421/5675, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Parente Ettore, nato in Casalnuovo Monterotaro il 27 settembre 1912 e De Vita Filomena, nata in Casalnuovo Monterotaro il 5 marzo 1921, della zona demaniale facente parte del Braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in comune di Casalvecchio di Puglia, estesa mq. 2890 riportata in catasto alla particella n. 4-c del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia, e nella planimetria tratturale con il n. 3.

(2208)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista « Tassisti Partenopei », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 febbraio 1964, la Società cooperativa mista « Tassisti Partenopei » con sede in Napoli, costituita per rogito Canfora in data 27 agosto 1959, rep. 10860, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Goffredo Porzio.

(2242)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 2 marzo 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,48	622 46	622,49	622,47	622,48	622,48	622,47	621,90	622,48	622,48
$ Can.	576,19	576,15	576,10	576 —	576 —	576,15	576,07	573 —	576,20	576,20
Fr. Sv.	143,81	143,75	143,775	143,765	143,75	143,81	143,77	143,70	143,81	143,75
Kr. D.	90,02	90,05	90,07	90,06	90 —	90,04	90,0525	89,85	90,05	90,02
Kr. N.	86,90	87 —	86,98	87 —	86,90	87 —	87 —	86,80	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,22	120,54	120,45	120,61	120,25	120,30	120,58	120,10	120,32	120,50
Fol.	172,63	172,57	172,64	172,595	172,60	172,61	172,60	172,47	172,62	172,60
Fr. B.	12,48	12,487	12,49	12,4875	12,49	12,49	12,488	12,37	12,49	12,49
Franco francese	127,01	126,98	127,02	126,995	127 —	127 —	126,99	126,90	127,01	127,01
Lst.	1741,10	1742 —	1742,20	1742,05	1741,80	1742,16	1741,90	1740,55	1742,12	1742,10
Dm. occ.	156,67	156,64	156,67	156,6475	156,60	156,64	156,66	156,65	156,65	156,63
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,08	24,085	24,05	24,08	24,08375	24,07	24,08	24,08
Escudo Port.	21,70	21,71	21,70	21,725	21,70	21,71	21,71125	21,65	21,72	21,715

Media dei titoli del 2 marzo 1964

Rendita 5 % 1935	109,30
Redimibile 3,50 % 1934	90,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,325

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1964

1 Dollaro USA	622,47
1 Dollaro canadese	576,035
1 Franco svizzero	143,767
1 Corona danese	90,056
1 Corona norvegese	87 —
1 Corona svedese	120,595
1 Fiorino olandese	172,597
1 Franco belga	12,488
1 Franco francese	126,992
1 Lira sterlina	1741,975
1 Marco germanico	156,654
1 Scellino austriaco	24,084
1 Escudo Port.	21,719

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1964, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 201, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla ditta Scartagli Ruggero avverso il decreto n. 2508/*bis* del 27 giugno 1961 del Ministro per il tesoro, limitatamente all'applicazione dei limiti previsti dall'art. 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(2296)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con decisione n. 836 del 24 maggio 1963, ha rigettato i ricorsi riuniti n. 594 e 788 del 1961, proposti rispettivamente il primo da Raffa Orazio ed altri e il secondo da Bonanno Michele ed altri, contro i provvedimenti con i quali il Ministro per la difesa-Marina aveva negato la revisione del trattamento economico ai sensi dell'art. 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

(2297)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla sig.ra Brezan Scolastica;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla sig.ra Brezan Scolastica in Miculussi, nata a Gorizia, addì 10 febbraio 1893, residente a Gorizia, via Madonnina del Fante n. 2, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Brezan » in « Bressan ».

Gorizia, addì 20 febbraio 1964

p. Il prefetto: LORICCHIO

(2298)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale della classe I/A vacanti nei comuni di Milano e Roma

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei Comuni di Roma e di Milano della classe I/A (con popolazione superiore ai 250.000 abitanti);

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei Comuni di Roma e di Milano della classe I/A (con popolazione superiore ai 250.000 abitanti);

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie della classe I/A ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare; i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 20 aprile 1964, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di lire 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda i candidati di cui alla lettera *c*) devono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 19 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2261)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per titoli ed esami a quattrocentosettantacinque posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2736, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami a quattrocentosettantacinque posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 50/P.2.1.1. del 13 dicembre 1963, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Decreta:

L'ispettore capo superiore Brocchieri dott. ing. Vittorio è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo superiore Moschella dott. ing. Carmelo, impossibilitato, per ragioni di servizio, ad assolvere l'incarico.

Il direttore generale: RENZETTI

(2346)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova nella carriera tecnica direttiva del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1349, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e successive integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei duecentosettantacinque posti di organico disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile al 20 novembre 1963, e cioè 27, sono stati accantonati per il concorso riservato agli assistenti universitari ordinari, da bandire entro il mese di gennaio 1964;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova nella carriera tecnica direttiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

A termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, i posti riservati agli assistenti universitari ordinari, di cui alle premesse, che eventualmente rimangono scoperti, saranno conferiti agli idonei del presente concorso.

A termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, un decimo dei posti di cui al presente bando (cioè 10) è riservato a favore dei candidati che abbiano superato la prova scritta facoltativa di lingua tedesca e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie

I posti di cui al comma precedente saranno conferiti agli idonei del presente concorso qualora non venissero ricoperti, in tutto o in parte, dai candidati a favore dei quali la riserva e posta.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria civile e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, a 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il possesso della laurea in ingegneria, con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico, nonchè il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) le lingue straniere, inglese o tedesco, di cui ha conoscenza, dichiarando se intende o meno sostenere le prove scritte;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 lettera *d*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

m) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

n) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.
Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese, sosterranno la prova nello stesso giorno, consistente in una traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di evenuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria, nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal Commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che sino impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con d'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla *Direzione generale degli affari generali e del personale* Div. 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1964.

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1964
Registro 4, foglio 351

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opera di arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione della malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*:
Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:
Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:
Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stardale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:
Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 7 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a numero cento posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova scritta facoltativa di lingua . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo del quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

1) Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

6) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in atti-

vità, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato complessivamente il 40° anno di età.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci dalla prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugn o1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono.

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

17) per gli assistenti universitari un certificato del rettore dell'Università.

(2061)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1963, registro n. 40, foglio n. 235, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1963, n. 204, avranno luogo in Roma, presso la Facoltà di ingegneria della Università, via Eudossiana, 18, nei giorni 25, 26 e 27 marzo 1964, con inizio alle ore 8,30.

(2360)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1963, registro n. 40, foglio n. 235, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1963, n. 204, avranno luogo in Roma, presso la Facoltà di ingegneria della Università, via Eudossiana, 18, nei giorni 25, 26 e 27 marzo 1964, con inizio alle ore 8,30.

(2361)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6579 in data 10 settembre 1963, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Visti gli articoli 30 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardanti la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di cui sopra;

Viste le designazioni proposte dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara alla data del 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

Presidente:

Suriano dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Lombardo dott. Giuseppe, medico provinciale;
Triolo prof. Regis, primario di medicina;
Leinati prof. Fausto, primario di chirurgia;
Solimene dott. Carlo, medico condotto di Sozzago.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. D'Alessandro Carlo, funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Novara.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Novara.

Novara, addì 6 febbraio 1964

Il medico provinciale: LOMBARDO

(2270)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto del comune di Monfalcone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1765/San. del 12 dicembre 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di medico condotto vacante, alla data predetta, nel comune di Monfalcone;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei medici della provincia di Gorizia con nota n. 21/64 del 16 gennaio 1964;

Viste le proposte formulate ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, dal comune di Monfalcone, con deliberazione n. 7626 del 14 gennaio 1964;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Monfalcone, vacante alla data del 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Loricchio dott. Adriano, vice prefetto vicario.

Componenti:

Montagna dott. Alberto, medico provinciale;
Cazzola prof. dott. Renato, primario medico dell'Ospedale civile di Gorizia;
Di Domizio prof. dott. Leonardo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Gorizia;
Manzini dott. Giovanni, medico condotto di Gorizia.

Segretario:

Carrato dott. Vincenzo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Monfalcone.

Gorizia, addì 21 febbraio 1964

Il medico provinciale: MONTAGNA

(2322)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico del comune di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 414 del 4 febbraio 1964, della Giunta municipale di Pescara con i poteri del Consiglio,

rende noto:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico al posto di medico scolastico per il comune di Pescara, bandito con decreto del medico provinciale di Pescara del 25 novembre 1963, n. 7208, è così composta:

Presidente:

Casalini Alberto, delegato dal sindaco.

Componenti:

Del Vecchio prof. dott. Vittorio, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma;
Pende prof. dott. Nicola, professore Universitario fuori ruolo di patologia medica;
Franco dott. Pasquale, medico provinciale;
Castiglione dott. Lanfranco, ufficiale sanitario, capo dell'Ufficio sanitario comunale di Pescara.

Segretario:

Frajese dott. Vittorio, segretario generale del comune di Pescara.

Pescara, addì 22 febbraio 1964

Il medico provinciale: FRANCO

(2324)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1960 bandito con decreto n. 3135 del 22 maggio 1961;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Cascone Iolanda . . . . punti 43.221
2. Bulgarelli Oriele . . . . » 42.570
3. Spiniello Luigia . . . . » 42.530
4. Ianniello Evelina . . . . » 42,000
5. Turchetti Maria . . . . » 40.100
6. Stasi Eva . . . . » 38.285
7. Mayer Adelaide . . . . » 37.745
8. Di Salvo Licia . . . . » 36.645
9. Coppola Anna . . . . » 36.442

Salerno, addì 21 febbraio 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 8195 del 22 maggio 1961, col quale venne bandito il concorso per i posti di ostetrica condotta dei seguenti Comuni vacanti al 30 novembre 1960:

1) Felito - 2) Montano Antilia - 3) Morigerati - 4) Stio;

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice;
Tenute presenti la preferenze indicate da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;
Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e vengono designate alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolare della condotta a fianco di ciascuna di esse indicata sotto la osservanza delle disposizioni di legge in vigore:

1) Cascone Iolanda: Montano A.;
2) Bulgarelli Oriele: Stio;
3) Spiniello Luigia: Felitto;
4) Ianniello Evelina: Morigerati.

I sindaci dei Comuni sopra indicati sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 21 febbraio 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(2299)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 18540 dell'8 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di ostetriche condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 e al 30 novembre 1953;
Considerato che a seguito dell'ammissione al predetto concorso dell'ostetrica Caudullo Maria, di cui al decreto numero 2697/1 del 25 maggio 1963, ed ai risultati degli esami dalla stessa sostenuti e punteggio dei titoli, occorre modificare la graduatoria delle candidate dichiarate idonee;
Visto e riconosciuto regolare il verbale rassegnato dalla Commissione giudicatrice, dal quale si rileva il giudizio espresso da detta Commissione per gli esami sostenuti dall'ostetrica Caudullo Maria nonchè il punteggio per i titoli alla stessa attribuiti;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'articolo 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La graduatoria di merito di cui al decreto prefettizio in premessa specificato è modificato come segue:

1. Amato Elvira . . . . punti 49,45
2. Galvagno Giuseppina . . . . . . » 49 —
3. Di Bella Norina . . . . » 46,93
4. Caudullo Maria . . . . » 45,38
5. Sangrigoli Giuseppa . . . . . . » 44 —
6. Olivieri Venera . . . . » 42 —
7. Cirami Nunziata . . . . » 41,83
8. Grassia Antonina . . . . » 37,42
9. Leanza Vincenza . . . . » 37 —
10. Mirenda Angela . . . . » 36 —
11. Masciantonio Felice, ex æquo . . . . » 35 —
12. Meli Chiara, ex æquo . . . . . . » 35 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della «Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Catania, addì 10 febbraio 1964

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata modificata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data 30 novembre 1952 e 30 novembre 1953 concorso bandito con decreto prefettizio n. 24414 del 23 maggio 1954;
Considerato che a seguito della modifica della graduatoria nessun spostamento è stato apportato alle prime tre classificatesi nella precedente graduatoria; per cui le due sedi delle condotte ostetriche rimangono assegnate alle stesse due ostetriche, che a suo tempo sono state classificate al primo e al secondo posto della graduatoria di merito;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono riconfermate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

Amato Elvira: Sant'Agata Di Battati;
Galvagno Giuseppina: Bronte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della «Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Catania, addì 10 febbraio 1964

Il medico provinciale: SCUDERI

(2271)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 875 del 6 febbraio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;
Considerato che delle sedi assegnate con il precedente decreto n. 1264 del 14 febbraio 1964, sono vacanti, per espressa rinunzia dei vincitori, quelle dei comuni di Canolo, Motta San Giovanni (frazione Lazzaro) e Siderno (2ª condotta);

Esaminate le domande dei concorrenti, e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Vista la dichiarazione di rinunzia per la sede di Siderno in data 19 febbraio 1964, del dott. Stefano Priolo, 8° in graduatoria;

Considerato che tra i candidati idonei risulta esservi un terzo invalido di guerra nelle condizioni di poter beneficiare delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 1950, n. 375, per l'assegnazione della condotta medica del comune di Motta San Giovanni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto disposto con il precitato decreto del 14 febbraio 1964;

Decreta:

I sottonotati candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) De Angeli dott. Luigi (invalido di guerra) nato il 16 maggio 1915: Motta San Giovanni (frazione Lazzaro);

2) Alvaro dott. Vincenzo, nato il 2 gennaio 1924: Siderno (2ª condotta);

3) Abenavoli dott. Antonino, nato il 6 gennaio 1923: Canolo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 20 febbraio 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(2321)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13943 in data 31 dicembre 1962, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1962;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, numero 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto Presidenziale n. 854, che modifica l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera c);

Viste le designazioni del Prefetto e le terne proposte dal competente Organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1962 è costituita come segue:

Presidente:

Rocco dott. Francesco, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Lombardo dott. Antonino, veterinario provinciale;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria;

Ferraudo dott. Michele, veterinario condotto.

Segretario:

Di Meo dott. Lucio, consigliere di 2ª classe.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura.

Torino, addì 7 febbraio 1964

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

(2327)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia di La Spezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3675 in data 11 dicembre 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli e esami a posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario tra i comuni di: Rocchetta Vara, Brignato, Borghetto Vara e Zignago, vacante in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1963;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni rispettivamente dell'Ordine dei veterinari della provincia di La Spezia ai sensi del citato art. 47 e del comune Capo consorzio interessato, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posto di veterinario condotto consorziale vacante in provincia di La Spezia nell'anno 1963, è costituita, oltre che dal sottoscritto, come appresso:

Presidente:

Maresca dott. Alberto, vice prefetto vicario.

Componenti:

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di anatomia patologica presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Frediani dott. Valentino, veterinario comunale di La Spezia;

Segretario:

Biagini dott. Alfredo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale.

La Spezia, addì 24 febbraio 1964

Il veterinario provinciale: COMPARINI

(2328)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.